



Alimentaristi - cooperative

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

170 - FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI DELLE IMPRESE COOPERATIVE E PER I LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA - PREVIDENZA COOPERATIVA (ex 96 - COOPERLAVORO)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
28/06/2000 ¹	16/09/2003	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
17/09/2003	31/12/2006	1,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2007	1,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ²⁻³⁻⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2008	31/12/2024	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ²⁻³⁻⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2025	ad oggi	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ²⁻³⁻⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

⁴ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

128 - FONDO PENSIONE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA, PER I DIPENDENTI DA COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECCNICI E LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI E PER I DIPENDENTI DA COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI, in forma abbreviata FONDO PENSIONE FILCOOP

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo indeterminato							
04/12/2001 ¹	16/09/2003	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato							
04/12/2001 ¹	16/09/2003	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100% ³	TFR
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo indeterminato							
17/09/2003	31/12/2006	1,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato							
17/09/2003	31/12/2006	1,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100% ³	TFR
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo indeterminato							
01/01/2007	31/12/2007	1,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ²⁻³⁻⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato							
01/01/2007	31/12/2007	1,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100% ³⁻³	TFR
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo indeterminato							

01/01/2008	25/06/20218	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ²⁻³⁻⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato							
01/01/2008	25/06/20218	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100% ³⁻³	TFR
In data 25/06/2018 i Fondi Pensione Cooperlavoro, Filcoop e Previcoper, in attuazione di quanto deliberato dalle rispettive Assemblee dei Delegati in seduta straordinaria tenutesi in data 16/02/2018, si sono integrati ad ogni effetto di legge mediante la costituzione di un nuovo fondo pensione, PREVIDENZA COOPERATIVA, autorizzato all'esercizio dell'attività da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) con provvedimento del 13/06/2018.							

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

⁴ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	16/09/2003	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
17/09/2003	31/12/2006	1,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2007	1,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ²⁻³⁻⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2008	31/12/2024	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ²⁻³⁻⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2025	ad oggi	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ²⁻³⁻⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

⁴ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FONDEMAIN (ex FOPADIVA)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	16/09/2003	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
17/09/2003	31/12/2006	1,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2007	1,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ²⁻³⁻⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2008	31/12/2024	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ²⁻³⁻⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2025	ad oggi	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ²⁻³⁻⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

⁴ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

FILCOOP - COOPERLAVORO - FONDEMAIN

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova in una delle seguenti tipologie di contratto individuale:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto di apprendistato;
- contratto a tempo determinato, nei casi di occupazione piena pari o superiore ai 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare (1° gennaio-31 dicembre)

Con CCNL 22/07/2003 è stata proposta a FILCOOP la riduzione da 6 a 4 mesi della durata minima del rapporto di lavoro dei lavoratori a tempo determinato per l'adesione. Il Fondo ha successivamente recepito tale indicazione.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 05/07/1999

La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di TFR è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:

- minimo contrattuale;
- aumenti periodici d'anzianità e scatti consolidati;
- aumenti di merito e/o superminimi;
- contingenza;
- EDR;
- premio di produzione o ERS (per i VVPP);
- indennità di turno continuativa;
- cottimi;
- provvigioni, interessenze, target e incentivi di carattere non occasionale per i VVPP;
- 13a e 14a mensilità;
- indennità di alloggio;
- indennità maneggio denaro se corrisposta con continuità;
- indennità sostitutiva generi in natura;
- parte tassabile della diaria per i VVPP;
- indennità di funzione per i Quadri.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Il CCNL 19/06/1997 e lo Statuto di FILCOOP prevedono che La contribuzione è dovuta per intero, sempre a condizione di pariteticità, anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, infortunio ed assenza obbligatoria per maternità. Dallo Statuto di FILCOOP si evince anche che in caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione a carico sia delle imprese che dei lavoratori associati è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dalle imprese ai sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico delle imprese è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore associato di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico.

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI E LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI

Indice:

14/05/2024 CCNL Ipotesi di accordo
02/12/2020 CCNL Accordo di rinnovo
05/12/2012 CCNL Accordo di rinnovo
08/10/2009 CCNL Accordo di rinnovo
31/07/2007 CCNL Accordo di rinnovo
15/12/2003 Comunicazione FILCOOP alle aziende associate
22/07/2003 CCNL Accordo di rinnovo
05/07/1999 CCNL Testo definitivo
19/06/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
12/07/1995 CCNL Testo definitivo

14/05/2024

Verbale di stipula

Il giorno 14 maggio 2024 in Roma tra AGCI-AGRITAL, FEDAGRIPESCA-CONF COOPERATIVE, LEGACOOP-AGROALIMENTARE e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL si è concordato di rinnovare il CCNL 2 dicembre 2020 per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari scaduto il 30 novembre 2023 alle condizioni e con le modifiche previste negli allegati.

Per ragioni di semplicità di lettura i riferimenti nel presente contratto sono al genere maschile . Si riconosce comunque la necessità di indicare anche nel linguaggio la presenza di entrambi i sessi . Si segnala, dunque, che ogni espressione che sia indicata con il maschile generalizzato è da intendersi , tutte le volte, anche al femminile.

Art. 61 - Previdenza complementare volontaria

Le parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la istituzione di integrativa a capitalizzazione , nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, convengono di attivare, in presenza di un definito quadro legislativo che lo consenta, un sistema di previdenza complementare volontario e la costituzione di un Fondo Nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore .

Le parti inoltre hanno definito, con apposito accordo, gli aspetti costitutivi e funzionali del Fondo medesimo , prevedendo un sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita , nonché le clausole attraverso le quali si possa verificare nel tempo la persistenza dei presupposti costitutivi del Fondo .

In tale ottica, principi informativi del sistema di previdenza complementare sono :

- pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di amministrazione e di controllo;
- pluralità di gestori del Fondo in coerenza con le previsioni di legge ;
- attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e rendimenti ;
- al fine di quanto previsto al precedente alinea , esclusione dal "pool" dei gestori dei due istituti che abbiano raggiunto, al termine di un periodo di gestione triennale , i risultati economici più bassi ; conseguente individuazione di altri due Istituti in sostituzione dei due espulsi ;
- mobilità delle quote accantonate verso altro Fondo , nei limiti e secondo i criteri che saranno legislativamente definiti.

La parti si danno atto che, a seguito dell'accordo del 7-11-2000 è stato costituito il "Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale ed idraulico agraria, per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari e per i dipendenti da cooperative e consorzi agricoli - Fondo Pensione FILCOOP" (ora Previdenza Cooperativa).

Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

- l'1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento elevata all'1,20% dal 1° gennaio 2008, elevata a 1,50% dal 1 gennaio 2025;
- l'1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento ;
- una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;
- il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.

Le parti, preso atto della peculiarità del settore agricolo, relativamente all'accantonamento del TFR degli impiegati, e delle interpretazioni ministeriali intervenute, rilevano come per gli impiegati citati, il TFR continuerà ad essere accantonato presso l'ENPAIA.

A decorrere dal 22 settembre 2009 ai componenti dell'Assemblea di Filcoop saranno concessi permessi retribuiti per consentire la partecipazione alle Assemblee del Fondo.

Nota a verbale del 27 settembre 2017

Le parti si danno atto che in data 21 febbraio 2017 è stato sottoscritto l'accordo interconfederale per la costituzione di un fondo unico di previdenza complementare per le imprese cooperative (fondo Previdenza Cooperativa).

02/12/2020

Verbale di stipula

Il giorno 2 dicembre 2020 in Roma in modalità di videoconferenza tra AGRITAL-AGCI, Legacoop Agroalimentare, FedagriPesca - Confcooperative e FAI-CISL, FLAI CGIL, UILA-UIL, si è concordato di rinnovare il CCNL 5 dicembre 2012 per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari scaduto il 30 novembre 2015.

Art. 61 - Previdenza complementare volontaria

Le parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione, nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, convengono di attivare, in presenza di un definito quadro legislativo che lo consenta, un sistema di previdenza complementare volontario e la costituzione di un Fondo Nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore.

Le parti inoltre hanno definito, con apposito accordo, gli aspetti costitutivi e funzionali del Fondo medesimo, prevedendo un sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita, nonché le clausole attraverso le quali si possa verificare nel tempo la persistenza dei presupposti costitutivi del Fondo.

In tale ottica, principi informativi del sistema di previdenza complementare sono:

- pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di amministrazione e di controllo;
- pluralità di gestori del Fondo in coerenza con le previsioni di legge;
- attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e rendimenti;
- al fine di quanto previsto al precedente alinea, esclusione dal "pool" dei gestori dei due istituti che abbiano raggiunto, al termine di un periodo di gestione triennale, i risultati economici più bassi; conseguente individuazione di altri due Istituti in sostituzione dei due espulsi;
- mobilità delle quote accantonate verso altro Fondo, nei limiti e secondo i criteri che saranno legislativamente definiti.

Le parti si danno atto che, a seguito dell'accordo del 7-11-2000 è stato costituito il "Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale ed idraulico agraria, per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari e per i dipendenti da cooperative e consorzi agricoli - Fondo Pensione FILCOOP" (ora Previdenza Cooperativa).

Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

- l'1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento elevata all'1,20% dal 1° gennaio 2008;
- l'1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento ;
- una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;

- il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.

Le parti, preso atto della peculiarità del settore agricolo, relativamente all'accantonamento del TFR degli impiegati, e delle interpretazioni ministeriali intervenute, rilevano come per gli impiegati citati, il TFR continuerà ad essere accantonato presso l'ENPAIA.

A decorrere dal 22 settembre 2009 ai componenti dell'Assemblea di Filcoop saranno concessi permessi retribuiti per consentire la partecipazione alle Assemblee del Fondo.

Nota a verbale del 27 settembre 2017

Le parti si danno atto che in data 21 febbraio 2017 è stato sottoscritto l'accordo interconfederale per la costituzione di un fondo unico di previdenza complementare per le imprese cooperative (fondo Previdenza Cooperativa).

05/12/2012

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 5/12/2012, tra AGRITAL-AGCI, LEGACOOP AGROALIMENTARE, FEDAGRI - CONFCOOPERATIVE e la FAI-CISL, la FLAI-CGIL, la UILA-UIL, si è concordato di rinnovare il CCNL 8/10/2009 per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari scaduto il 30/9/2012.

Il presente contratto unico decorre dall'1/10/2012 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino 30/11/2015.

Art. 7 Relazioni industriali

[...]

2 - Attività di welfare integrativo

L'ente bilaterale, inoltre, organizzerà e gestirà attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare previsti dal CCNL ovvero individuati dal Comitato di Indirizzo di cui all'art. 7 lettera A), con particolare riferimento:

- all'integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum;

- alla attivazione delle misure di integrazione al reddito dei lavoratori.

Nelle more dell'emanazione della richiamata normativa di legge, le Parti concordano di assicurare la gestione dell'intervento di cui al comma precedente, dal 1/1/2013, attraverso il Filcoop sanitario, al quale verrà versata una specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) pari a 2 euro, con riferimento ad ogni lavoratore.

Le modalità di erogazione delle prestazioni di cui sopra saranno concordate tra le parti in apposito regolamento attuativo.

- Nota a verbale -

Le Parti concordano il versamento a carico delle imprese, a decorrere dal 1/1/2013 e sino al 31/12/2015, di 1 euro/mese, con riferimento a ciascun lavoratore a tempo indeterminato, al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Filcoop) che confluiranno su apposita sezione separata contabile ed amministrativa secondo le modalità che saranno concordate tra le Parti in seno al CdA.

Tali risorse saranno finalizzate ad una maggiore diffusione sul territorio della conoscenza da parte dei lavoratori iscritti della polizza sanitaria integrativa, mediante attività formative/informative realizzate dalle strutture delle Organizzazioni sindacali volte ad una maggiore diffusione delle potenzialità offerte dal Fondo di previdenza complementare Filcoop, nonché al raggiungimento dell'obiettivo di incrementare il numero di adesioni al medesimo Fondo.

La predetta contribuzione sarà versata anche dalle aziende per le quali non corre l'obbligo di iscrivere lavoratori al Filcoop.

Il versamento di cui sopra sarà effettuato contestualmente a quello concernente la contribuzione mensile (di 10 euro) che le aziende già versano per la copertura sanitaria dei propri dipendenti.

Art. 61 Previdenza complementare volontaria

Le parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione, nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, convengono di attivare, in presenza di un definito quadro legislativo che lo consenta, un sistema di previdenza complementare volontario e la costituzione di un Fondo Nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore.

Le parti stipulanti concordano, a tal fine, di dare seguito, tramite la Commissione appositamente costituita, ai lavori preparatori per la costituzione del predetto Fondo al fine di garantirne l'effettiva operatività nei tempi che saranno previsti dalla emananda legislazione sulla materia, tenendo anche conto della esistenza di iniziative consimili già in atto nel settore della cooperazione agroalimentare nonché di intese generali che potranno intervenire a livello interconfederale per la cooperazione.

Le parti inoltre dovranno definire, con apposito accordo, gli aspetti costitutivi e funzionali del Fondo medesimo, prevedendo un sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita, nonché le clausole attraverso le quali si possa verificare nel tempo la persistenza dei presupposti costitutivi del Fondo.

In tale ottica, principi informativi del sistema di previdenza complementare dovranno essere:

- pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di amministrazione e di controllo;
- pluralità di gestori del Fondo in coerenza con le previsioni di legge;
- attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e rendimenti;
- al fine di quanto previsto al precedente alinea, esclusione dal "pool" dei gestori dei due istituti che abbiano raggiunto, al termine di un periodo di gestione triennale, i risultati economici più bassi; conseguente individuazione di altri due Istituti in sostituzione dei due espulsi;
- mobilità delle quote accantonate verso altro Fondo, nei limiti e secondo i criteri che saranno legislativamente definiti.

All'atto della costituzione del Fondo, fermi rimanendo i tempi di legge per la sua effettiva operatività, il finanziamento del medesimo avverrà attraverso una quota di TFR maturando a decorrere dall'inizio dell'operatività del Fondo stesso, equivalente al 2% della retribuzione utile per tale istituto o ad altra misura e /o base retributiva che possa eventualmente essere stabilita dalla normativa di legge.

L'eventuale ulteriore finanziamento del Fondo, da effettuarsi secondo le decorrenze che verranno dalle stesse parti stipulanti individuate in occasione del passaggio negoziale per il secondo biennio, avrà carattere paritetico tra azienda e lavoratori e avverrà nell'ambito delle misure che saranno definite dalla legge.

Le parti infine, preso atto della peculiarità del settore cooperativo, relativamente all'accantonamento del TFR degli impiegati presso l'ENPAIA, rilevano come ai fini di quanto indicato dal precedente 5° comma, per gli impiegati citati, dovrà essere trovata adeguata soluzione che consenta l'utilizzo della succitata quota.

A decorrere dal 22/9/2009 ai componenti dell'Assemblea di Filcoop saranno concessi permessi retribuiti per consentire la partecipazione alle Assemblee del Fondo.

- Dichiarazione comune -

Le parti segnalano al Fondo di Previdenza complementare FILCOOP l'opportunità di apportare modifiche:

- abbassamento da 6 a 4 mesi della durata minima del rapporto di lavoro dei lavoratori a tempo determinato per l'adesione al fondo FILCOOP;
- possibilità per i lavoratori di richiedere l'anticipazione del TFR sulla propria posizione contributiva anche per le spese da sostenere;
- durante i periodi di fruizione dei congedi parentali;
- per formazione di cui alla Legge n. 53 del 2000,
- nel caso di patologie di particolare gravità di cui ai punti A) e B) dell'art. 47 del CCNL.

Le parti convengono inoltre di portare, con decorrenza dall'1/1/2008, all'1,20%, da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR, la contribuzione a carico delle aziende al fondo FILCOOP.

Tale impegno diventerà operativo previa modifica della Fonte istitutiva e dello Statuto di FILCOOP.

08/10/2009

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 8/10/2009, tra AGCI-AGRITAL, LEGACOOOP-AGROALIMENTARE, FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, si è concordato di rinnovare il CCNL 31/7/2007 per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari scaduto il 31/5/2009 alle condizioni e con le modifiche previste negli allegati.

Il presente accordo decorre dall'1/10/2009 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al 30/9/2012.

Art. 61 Previdenza complementare volontaria

Aggiungere il seguente ultimo comma:

A decorrere dal 22/9/2009 ai componenti dell'Assemblea di Filcoop saranno concessi permessi retribuiti per consentire la partecipazione alle Assemblee del Fondo.

31/07/2007

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 31/7/2007, tra AGCI-AGRITAL, LEGACOOP-AGROALIMENTARE, FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL si è concordato di rinnovare il CCNL 22/7/2003 per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari scaduto il 31/5/2007 alle condizioni e con le modifiche previste negli allegati .

Il presente accordo decorre dall'1/6/2007 e scadrà il 31/5/2011 per la parte normativa e il 31/5/2009 per la parte economica.

Art. 61 Previdenza complementare volontaria

L'ultimo comma della Dichiarazione Comune alla fine dell'articolo 61 è modificato come segue:

"Le Parti convengono inoltre di portare, con decorrenza dall'1/1/2008, all'1,2%, da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR, la contribuzione a carico delle aziende al fondo FILCOOP .
Tale impegno diventerà operativo previa modifica della Fonte istitutiva e dello Statuto di FILCOOP ."

15/12/2003

Comunicazione FILCOOP alle aziende associate

Alle Aziende Cooperative
Loro Sedi

Roma, 15.12.2003

Oggetto: modifica aliquota contributiva per le imprese che applicano il CCNL delle cooperative di trasformazione .

Con riferimento alla norma contrattuale che modifica all'art. 61 del CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari , la percentuale contributiva a carico del datore di lavoro relativa all'adesione al fondo previdenziale Filcoop è stata innalzata dall' 1% al 1,1%.

Il Consiglio di amministrazione dello scrivente Fondo , in data 17.09.2003 ha recepito la modifica contrattuale , ed ha provveduto alla conseguente modifica statutaria .

Pertanto le cooperative che applicano il CCNL suddetto , sono tassativamente tenute a far data dal 17.09.2003, ad applicare la nuova aliquota contributiva .

Distinti saluti
Il Presidente
(Ferruccio Pelos)

22/07/2003

Art. 61 - Previdenza complementare volontaria

Da inserire in calce all'articolo:

"Dichiarazione comune

Le parti segnalano al Fondo di previdenza complementare FILCOOP l'opportunità di apportare modifiche :

- abbassamento da 6 a 4 mesi della durata minima del rapporto di lavoro dei lavoratori a tempo determinato per l'adesione al Fondo FILCOOP;
- possibilità per i lavoratori di richiedere l'anticipazione del t.f.r. sulla propria posizione contributiva anche per le spese da sostenere;
- durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione di cui alla legge n . 53/2000;
- nel caso di patologie di particolare gravità di cui ai punti A) e B) dell'art. 47 del c.c.n.l.

Le parti convengono inoltre di portare all'1,10%, da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del t.f.r., la contribuzione a carico delle aziende al Fondo FILCOOP .
Tale impegno diventerà operativo previa modifica della fonte istitutiva e dello Statuto di FILCOOP .

05/07/1999

Art. 61 - Previdenza complementare volontaria.

Le parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione, nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili , convengono di attivare, in presenza di un definito quadro legislativo che lo consenta , un sistema di previdenza complementare volontario e la costituzione di un Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore .

Le parti stipulanti concordano, a tal fine, di dare seguito, tramite la Commissione appositamente costituita , ai lavori preparatori per la costituzione del predetto Fondo al fine di garantirne l'effettiva operatività nei tempi che saranno previsti dalla emananda legislazione sulla materia , tenendo anche conto dell'esistenza di iniziative consimili già in atto nel settore della cooperazione agroalimentare nonché di intese generali che potranno intervenire a livello interconfederale per la cooperazione .

Le parti inoltre dovranno definire, con apposito accordo, gli aspetti costitutivi e funzionali del Fondo medesimo , prevedendo un sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita , nonché le clausole attraverso le quali si possa verificare nel tempo la persistenza dei presupposti costitutivi del Fondo .

In tale ottica, principi informativi del sistema di previdenza complementare dovranno essere :

- pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di amministrazione e di controllo;
- pluralità di gestori del Fondo in coerenza con le previsioni di legge ;
- attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e rendimenti ;
- al fine di quanto previsto al precedente alinea , esclusione dal "pool" dei gestori dei 2 istituti che abbiano raggiunto, al termine di un periodo di gestione triennale , i risultati economici più bassi ; conseguente individuazione di altri 2 Istituti in sostituzione dei 2 espulsi;
- mobilità delle quote accantonate verso altro Fondo , nei limiti e secondo criteri che saranno legislativamente definiti.

All'atto della costituzione del Fondo , fermi rimanendo i tempi di legge per la sua effettiva operatività , il finanziamento del medesimo avverrà attraverso una quota di TFR maturando a decorrere dall'inizio dell'operatività del Fondo stesso, equivalente al 2% della retribuzione utile per tale istituto o ad altra misura e /o base retributiva che possa eventualmente essere stabilita dalla normativa di legge .

L'eventuale ulteriore finanziamento del Fondo , da effettuarsi secondo le decorrenze che verranno dalle stesse parti stipulanti individuate in occasione del passaggio negoziale per il 2° biennio, avrà carattere paritetico tra azienda e lavoratori e avverrà nell'ambito delle misure che saranno definite dalla legge .

Le parti infine, preso atto della peculiarità del settore cooperativo , relativamente all'accantonamento del TFR degli impiegati presso ENPAIA, rilevano come ai fini di quanto indicato dal precedente comma 5, per gli impiegati citati, dovrà essere trovata adeguata soluzione che consenta l'utilizzo della succitata quota .

19/06/1997

B) Con riferimento all'art. 61 del CCNL 12 luglio 1995, le Associazioni Cooperative e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo:

- vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del Sistema Pensionistico Obbligatorio e Complementare ;
- preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forma pensionistiche complementari;
- in conformità a quanto previsto dal richiamato articolo 61 del CCNL 12 luglio 1995;
- al fine di contribuire a un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal Sistema Previdenziale Obbligatorio;
- in considerazione del preminente ruolo che la legge ha inteso attribuire in materia di contrattazione collettiva tra le parti sottoscrittori del presente accordo ;
- in relazione al confronto in atto tra Centrali Cooperative e Organizzazioni Sindacali Confederali per la realizzazione nella Cooperazione di apposite forme di previdenza complementare ;

concordano di:

1) contribuire al citato confronto confederale al fine di giungere celermente e fattivamente a intese in materia valide anche per il settore delle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e di lavorazione di

prodotti alimentari;

2) perseguire l'obiettivo di assicurare una previdenza complementare ai lavoratori delle imprese che applicano il CCNL 12 luglio 1995 nell'ambito di un'intesa per la costituzione di un unico Fondo Nazionale di pensione complementare per i lavoratori dipendenti delle cooperative dei settori agricoltura, agroalimentare, agroindustria e pesca che applicano uno dei seguenti CCNL: cooperative e consorzi agricoli, cooperative di trasformazione prodotti agricoli e zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari, cooperative forestali, cooperative della pesca. Anche a tale fine le parti firmatarie del presente accordo proporranno alle altre parti firmatarie i CCNL succitati di costituire una apposita Commissione di coordinamento che dovrà concludere i propri lavori entro il 30.9.97; in particolare tale Commissione potrà tempestivamente valutare e proporre alle parti firmatarie il CCNL cooperative e consorzi agricoli l'utilizzo del preesistente Fondo FILCOOP nonché le opportune modifiche statutarie al fine di renderlo compatibile con l'ipotizzato Fondo Nazionale di pensione complementare;

3) definire come destinatari dell'ipotizzato Fondo, per quanto concerne i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL 12 luglio 1995 e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché per i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da CCNL sottoscritti dalle medesime Organizzazioni Sindacali con altre Organizzazioni Imprenditoriali (per settori "affini"), quei lavoratori che siano stati assunti e abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre);
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto di apprendistato.

4) definire, inoltre, che, per i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL 12 luglio 1995 e sue successive modificazioni e integrazioni;

a) la copertura delle spese di costituzione, di promozione e di avvio del Fondo avverrà tramite un contributo a tantum a carico delle imprese pari a L. 5.000, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, per ciascun dipendente a tempo indeterminato in forza alla data dell'atto di approvazione delle modifiche statutarie del Fondo preesistente o alla data dell'atto costitutivo di un nuovo Fondo. Tale importo dovrà essere versato entro sessanta giorni dalla succitata data secondo modalità che verranno definite nell'accordo attuativo;

b) l'effettivo esercizio dell'attività del Fondo avrà inizio non prima del 1° gennaio 1999, al fine di determinare, con le attività di promozione di cui al precedente punto 1, il maggior numero possibile di adesioni al Fondo sin dall'inizio della sua operatività;

c) dalla data di effettivo esercizio dell'attività del Fondo, le contribuzioni dovute al Fondo da parte del lavoratore aderente e dell'azienda nella quale presta la propria attività saranno costituite da:

- l'1% a carico dell'azienda e l'1% a carico del lavoratore da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR;
- il 100% del TFR del lavoratore aderente di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
- una quota del TFR di tutti gli altri lavoratori aderenti, del 2% della retribuzione assunta a base per la determinazione dello stesso TFR.

Detta contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, infortunio e assenza obbligatoria per maternità.

5) giungere ad un accordo attuativo degli indirizzi e dei contenuti di cui sopra entro il 31.10.97 al fine di pervenire alla attuazione del Fondo, nonché alla modifica dello Statuto e del Regolamento del Fondo preesistente, valutando in tal caso la possibilità di prevedere una decorrenza anticipata della operatività del Fondo, con criteri di parità dei costi, rispetto alla decorrenza di cui al punto 4 lettera b), o alla definizione dello Statuto e del Regolamento di attuazione di un nuovo Fondo coerenti con i medesimi indirizzi e contenuti;

6) svolgere congiuntamente nelle sedi competenti una pronta ed efficace azione che, in relazione alla peculiarità del settore cooperativo relativa all'accantonamento del TFR degli impiegati presso l'ENPAIA e in attuazione di quanto previsto al precedente punto 4), conduca a un'adeguata soluzione che consenta l'utilizzo della prevista quota di TFR.

12/07/1995

Art. 61 - Previdenza complementare volontaria

Le parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione, nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, convengono di attivare, in presenza di un definito quadro legislativo che lo consenta, un sistema di previdenza complementare volontario e la costituzione di un Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore.

Le parti stipulanti concordano, a tal fine, di dare seguito, tramite la Commissione appositamente costituita, ai lavori preparatori per la costituzione del predetto Fondo al fine di garantirne l'effettiva operatività nei tempi che

saranno previsti dalla emanando legislazione sulla materia , tenendo anche conto della esistenza di iniziative consimili già in atto nel settore della cooperazione agroalimentare nonché di intese generali che potranno intervenire a livello interconfederale per la cooperazione .

Le parti inoltre dovranno definire , con apposito accordo, gli aspetti costitutivi e funzionali del Fondo medesimo , prevedendo un sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita , nonché le clausole attraverso le quali si possa verificare nel tempo la persistenza dei presupposti costitutivi del Fondo .

In tale ottica, principi informativi del sistema di previdenza complementare dovranno essere :

- pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di amministrazione e di controllo;
- pluralità di gestori del Fondo in coerenza con le previsioni di legge ;
- attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e rendimenti ;
- al fine di quanto previsto al precedente alinea , esclusione dal "pool" dei gestori dei due istituti che abbiano raggiunto, al termine di un periodo di gestione triennale , i risultati economici più bassi ; conseguente individuazione di altri due Istituti in sostituzione dei due espulsi ;
- mobilità delle quote accantonate verso altro Fondo , nei limiti e secondo criteri che saranno legislativamente definiti.

All'atto della costituzione del Fondo , fermi rimanendo i tempi di legge per la sua effettiva operatività , il finanziamento del medesimo avverrà attraverso una quota di Tfr maturando a decorrere dall 'inizio dell'operatività del Fondo stesso, equivalente al 2% della retribuzione utile per tale istituto o ad altra misura e /o base retributiva che possa eventualmente essere stabilita dalla normativa di legge .

L'eventuale ulteriore finanziamento del Fondo , da effettuarsi secondo le decorrenze che verranno dalle stesse Parti stipulanti individuate in occasione del passaggio negoziale per il secondo biennio , avrà carattere paritetico tra azienda e lavoratori e avverrà nell'ambito delle misure che saranno definite dalla legge .

Le parti infine, preso atto della peculiarità del settore cooperativo , relativamente all'accantonamento del Tfr degli impiegati presso l'Enpaia, rilevano come ai fini di quanto indicato dal precedente 5° comma, per gli impiegati citati, dovrà essere trovata adeguata soluzione che consenta l'utilizzo della succitata quota .

fondarsi in modo equilibrato su una congrua presenza della previdenza obbligatoria pubblica fortemente integrata mediante la costituzione e lo sviluppo dei fondi sorti dalla contrattazione collettiva .

Autorizzato dalla Commissione di Vigilanza
il 10 maggio 2007
